



COMUNE DI MASSIOLA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 37

Allegato alla delibera CC n. 01- 21/03/2007

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DETENZIONE E
L'ACCOMPAGNAMENTO
DEI CANI NELLE AREE
PUBBLICHE E DI USO
PUBBLICO**

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi li frequenta.

ART. 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento.
2. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro 90 giorni dalla nascita o 15 giorni dall'inizio della detenzione.
3. Per l'iscrizione all'anagrafe canina, il proprietario deve rivolgersi esclusivamente a:
 - a) Servizio di medicina Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio (attualmente Omegna);
 - b) Medico Veterinario libero professionista, accreditato dall'A.S.L. stessa.

ART. 3

Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 4

Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano per i cani guida dei non vedenti e per i cani in dotazione alle forze di pubblica sicurezza.

ART. 5

Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi in ogni luogo su suolo, pubblico e d'uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo.
2. La raccolta delle deiezioni solide, dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00, oltre all'asportazione degli escrementi solidi precitati.

ART. 6

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico, gli accompagnatori hanno l'obbligo di tenere i cani, anche di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola.
2. Per i cani inseriti nell'elenco allegato all'Ordinanza del Ministro della Salute 12.12.2006 è previsto invece, l'obbligo contestuale del guinzaglio e della museruola.
3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. I cani, anche se muniti di museruola e/o di guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, d'uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica con corporatura commisurata alla mole dell'animale ed in grado di gestire il cane.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente articolo, non disciplinate dalla normativa vigente (es. Codice della Strada), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze pericolose individuate dall'Ordinanza del Ministro della salute del 12.12.2006.

ART. 7

Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 500 in rapporto all'entità del danno causato, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria.

ART. 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperti e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca di tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 ad € 90,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

ART. 9

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentanti del locale.
2. E' vietato trasportare o far stationare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stationare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e, in particolare, sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 75,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

ART. 10

Tutela dell'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco, si applica, per la durata della sua validità, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/12/2006, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile, per i danni causati dal proprio cane contro terzi, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 150,00; è disposta inoltre, la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile sanitario individuato dall'amministrazione comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

ART. 11

Normativa di rinvio

1. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati direttamente dal Comune.
2. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14/8/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), dal regolamento di polizia veterinaria (approvato con D.P.R. n. 320 del 8/02/1954), dall'ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 (pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13.01.2007) e dalle ordinanze del ministero della salute che saranno emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento, dal Codice Civile e da quello Penale.

ART. 12

Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono , fax o mail entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio di polizia locale del Comune ed alla più vicina stazione dei Carabinieri.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario/possessore/detentore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto comma 3 dell'art. 6, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di un anno (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del C.P., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. Per i cani inseriti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministro della Salute 12/12/2006, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco del medesimo anno, si applica il malgoverno di animali e si dispone l'allontanamento coatto dell'animale, con ricovero presso i canili individuati all'Amministrazione Comunale e spese di mantenimento presso la struttura a carico del proprietario/possessore/detentore.
4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'ufficio Polizia locale del comune.
5. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie, sono a carico del proprietario.

ART. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale.

APPENDICE

Si allega Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006.

ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica

ORDINA :

Articolo 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
 - i) il taglio della coda
 - ii) il taglio delle orecchie
 - iii) la recisione delle corde vocali

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
 - a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3

1. Chiunque possieda o detenga cani di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 4

1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale stabilisce:
 - a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
 - b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;

- c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
 - d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo :
- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365